

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna
Ufficio V Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari
Viale Cagliari 11 – Elmas – tel 070/2194146 – fax 070/2194227

Racl. 3/2017
Giudice dott. ssa D. Coinu
Ud. del 21.02.2017

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE ex art. 700 c.p.c

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica (c.f.: 80255230585), e **per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, (c.f.: 80012550929), in persona dirigente generale *pro tempore*, rappresentati e difesi, in questa sede, per delega allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Antonio Cardia, legalmente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, via Sulcitana 09030 Elmas (CA), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nella casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: uspca@postacert.istruzione.it;

RESISTENTI

CONTRO

Mocci Giuseppe rappresentato e difeso dagli Avv. ti Mauro Barberio, Stefano Porcu e Matteo Atzeni presso il cui Studio sito in Cagliari, via Garibaldi, 105 è elettivamente domiciliato.

RICORRENTE

FATTO

Con ricorso notificato in data 05.01.2017, unitamente al pedissequo decreto recante la fissazione dell'udienza del 21.02.2017, il prof. Mocci Giuseppe ha, sostanzialmente, rappresentato quanto segue:

di aver prestato servizio a decorrere dall'a.s. 2001/02 e sino al 24.11.2015, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso il Liceo "Don Bosco" di Cagliari;

di essere stato inserito nelle GAE della provincia di Cagliari, dove, in virtù del servizio di cui al punto che precede occupava il secondo posto con 189 punti;

di essere stato immesso in ruolo in forze dell'art. 1 comma 95, della legge 107/2015, fase C del così detto piano di assunzione straordinario;

di aver svolto, è superato il periodo di prova presso il Liceo Classico "Dettori" di Cagliari nell'a.s. 2015/16;

di aver prodotto domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/17, indicando gli ambiti territoriali secondo un ordine di preferenza;

che nel valutare la suddetta domanda il MIUR non ha tenuto conto degli anni di servizio pre ruolo;

di essere stato conseguentemente assegnato all' Ambito Territoriale Sardegna 0004 (Ogliastra), con sede di servizio presso l'Istituto "L. Da Vinci" di Lanusei, laddove la prima opzione nella domanda di trasferimento era l'Ambito Territoriale di Cagliari;

Tutto ciò premesso chiede:

che vengano disapplicate le note comuni del CCNI sulla mobilità nella parte in non riconoscono utile ai fini dei movimenti il punteggio maturato nella Scuole Paritarie;

conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta di rivedere alla luce dei punti che precedono le operazioni di mobilità.

Con il presente atto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, si costituisce in giudizio, contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto per i seguenti.

MOTIVI

Si eccepisce preliminarmente la tardività del rimedio invocato, il ricorrente ha atteso più di quattro mesi prima di avere contezza del danno "irreparabile" e invocare un

provvedimento d'urgenza, un indugiare affatto incompatibile con la natura del procedimento instaurato. Invero i movimenti del personale docente sono stati pubblicati a metà agosto, del trascorso anno.

Si contesta altresì il danno irreparabile che deriverebbe al ricorrente nelle more della definizione del ricorso in via ordinaria, sotto questo profilo non può sfuggire la circostanza che il prof. Mocci è stato assegnato provvisoriamente, sino al 31.08.2017, presso l'I.T.I. di Assemini e lo Stesso potrà produrre domanda di mobilità per l'a.s. 2017/18.

Il ricorso è altresì infondato nel merito.

Si legge nel ricorso che:

“All’esito, il contorto meccanismo della legge 107/2015 lo obbligava al fine di conseguire l’assegnazione a regime della cattedra di sua spettanza, a presentare domanda di mobilità territoriale [...]”.

Sul punto è appena il caso di osservare che *“il contorto meccanismo”* è quello che ha consentito al ricorrente di essere immesso in ruolo. Per quanto attiene <<all’obbligo>> di presentare domanda di mobilità ci si limita ad osservare che tutti i docenti, neo immessi in ruolo sono assegnati provvisoriamente ad una sede, per l’a.s. successivo a quello dell’immissione in ruolo, salvo non si preferisca un’assegnazione d’ufficio, è necessario produrre domanda di mobilità.

Più specificamente per quanto riguarda la mobilità si richiama, per sommi cenni, la normativa di riferimento, segnatamente il CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, all’art. 4 (all.1), rimette la disciplina della mobilità alla contrattazione collettiva integrativa nazionale.

Il C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 08.04.2016, per l’a.s. 2016/17, all’art. 3 (all.2), stabilisce diverse fasi nella procedura di trasferimento distinguendo, sostanzialmente, tra il personale assunto in forza di quanto stabilito dal così detto piano straordinario di assunzione ed il personale già in servizio.

La tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti di cui allegato D, del CCNI sulla mobilità (all.3), stabilisce il punteggio da attribuire ai titoli di servizio le: *“note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado*

ed artistica e del personale educativo”, precisa che: “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

Invero il punto dianzi richiamato non fa altro che chiarire quanto stabilito alla lettera B1, della menzionata tabella di valutazione, che riconosce punti 3: *“per ogni anno di servizio pre ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio [...]”.*

Orbene considerato che la mobilità nel Comparto Scuola è regolamentata da norme pattizie occorre verificare se la regola contestata da parte attrice, ossia non valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie, leda principi fondamentali dell’ordinamento ovvero se la stessa sia affetta da una manifesta irragionevolezza.

A detta di controparte *“Tale disposizione risulta illegittima, e conseguentemente deve venire disapplicata”.* A sostegno dell’assunto parte attrice richiama la legge n. 62 del 10.03.2000, orbene la norma richiamata si riferisce al sistema nazionale di istruzione e ne sancisce la sostanziale parità, tuttavia risulta ardito sostenere che detta disposizione riverberi i suoi effetti sul rapporto di servizio del personale, sotto questo aspetto è sufficiente richiamare le modalità di reclutamento del personale delle scuole “pubbliche” che presenta aspetti di garanzia e, per così dire, di rigidità sistemica, affatto estranei alle modalità di reclutamento seguito dalle scuole paritarie laddove è sufficiente l’abilitazione per essere assunti e non vi è alcuna graduatoria da osservare.

Anche il citato D. l. 255/2001, si pone sul piano del riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini del punteggio da attribuire nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, si tratta di fattispecie affatto distinta da quella in trattazione. Le graduatorie ad esaurimento sono utili ai fini del conseguimento di incarichi a tempo determinato ed altresì utili ai fini del conseguimento di incarichi a tempo indeterminato, il legislatore ha voluto riconoscere il servizio prestato presso le scuole paritarie.

Nel caso in trattazione si controverte sulla mobilità ed in questo caso le parti contraenti, nella loro discrezionalità ed in forza degli interessi di cui sono esponenti, hanno ritenuto di non dover riconoscere ai fini della mobilità il servizio prestato nella Scuola paritaria ed invero parte attrice ha, per sua espressa ammissione, prestato servizio ininterrottamente per 11 anni, nella stessa istituzione scolastica, Liceo “San Giovanni Bosco” di Cagliari, quando più che verosimilmente docenti con gli stessi titoli del ricorrente sono stati nominati in Istituti diversi, se

non in sedi disagiate, si tratta di una circostanza che non può non trovare valutazione e considerazione in sede pattizia.

Relativamente alle Ordinanze richiamate si tratta infatti di provvedimenti emessi dopo una sommaria valutazione della materia, si osserva che applicare “astrattamente” il principio di uguaglianza può avere effetti affatto contrari a quegli che si vogliono perseguire. Per fare un esempio si ritiene di dover tutelare un precario che ha percorso, negli anni, centinaia di chilometri per raggiungere la sede di servizio piuttosto che il docente che per le ragioni più disparate, ad. es. confessionali e/o di fiducia in lui riposte dal responsabile della Scuola paritaria, è riuscito a lavorare per anni nella propria città di residenza. Si tratta di una composizione/valutazione di interessi che possono essere oggetto di un diverso trattamento in sede pattizia.

E' opportuno precisare che quanto precede nulla ha a che vedere con la fattispecie concreta su cui si controverte, si tratta di un semplice esempio, di un disegno astratto, che però presenta, si ha ragione di ritenere, una sua ragionevolezza.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, preso atto dell'insussistenza della motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno di quanto richiesto voglia l'Il, mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere la seguente:

CONCLUSIONE

Dichiarare la propria incompetenza territoriale;
dichiarare l'insussistenza dei requisiti richiesti per un ricorso d'urgenza;
rigettare la domanda dei ricorrenti, perché infondata, immotivata e non provata;
con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Si deposita la seguente documentazione:

- 1) art. 3 CCNL. Comparto Scuola del 29.11.2007;
- 2) art. 2, CCNI sulla Mobilità Comparto Scuola 08.04.2016;

- 3) allegato D, e relative note comuni CCNI Mobilità 08.04.2016;
- 4) delega a rappresentare l'Amministrazione.

Il Dipendente del M.I.U.R.

Antonio Cardia,

Cagliari 21.02.2017